N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 04393/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Spagnuolo Gioconda Azienda agricola, con sede in Castelvetere sul Calore (AV), in persona della titolare Gioconda Spagnuolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Costanza e Adriano Garofalo, con domicilio digitale PEC: francesco.costanza@pec.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio eletto in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, PEC: fabrizio.niceforo@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Federica De Donato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente nell'elenco delle "Domande non ammissibili a valutazione" (All. E) anziché nell'elenco (con punteggio 85/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch'esso impugnato, nei limiti d'interesse);

e per il riconoscimento del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili, previa declaratoria di ammissibilità a valutazione ed attribuzione del relativo corretto punteggio spettante;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 22 aprile 2021:

della comunicazione esito riesame, ai sensi del DDR n. 262 del 18.11.2020, emesso dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500710 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (nota prot. n. 0180 383), notificata alla ricorrente il 2 aprile 2021 a mezzo PEC, con cui è stata confermata la mancata ammissione al finanziamento dell'istanza di sostegno della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 2300 del 4 dicembre 2020, con la quale la Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, riproposta dalla parte ricorrente in sede di motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso;

Vista l'istanza di discussione da remoto, depositata dalla parte ricorrente il 3 maggio 2021;

Udito, come da verbale, l'avv. Francesco Costanza per la parte ricorrente nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021, celebrata con modalità da remoto in videoconferenza, relatore il cons. Pierluigi Russo;

Considerato che con l'atto di riesame notificato alla ricorrente il 2 aprile 2021, gravato con motivi aggiunti, l'Amministrazione ha confermato la mancata ammissione al finanziamento dell'istanza di sostegno della ricorrente sulla base delle medesime argomentazioni già censurate dalla Sezione con l'ordinanza n. 2300 del 4 dicembre 2020, con la quale ha accolto l'istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo;

Ritenuto di dover pertanto ribadire quanto già rilevato ossia che: "la discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale sembra essere dipesa (come rappresentato nelle controdeduzioni) dall'operato dell'AgEA non perfezionatosi in tempo e tale da determinare l'acquisizione dei dati al 15/6/2018 a cagione del mancato allineamento, richiesto entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, cosicché la pendente variazione nello status del fascicolo aziendale (da "VALIDATO" a "IN

LAVORAZIONE") non avrebbe consentito la compilazione e il rilascio della domanda di sostegno ma imposto di redigere una nuova scheda di validazione, determinando la condizione di ravvisata inammissibilità che non potrebbe però ascriversi alla ricorrente";

Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato, inoltre, che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad uno soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I

ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI), l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, confermandosi all'uopo la pubblica udienza già fissata per il 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare nei confronti della Regione dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli - Sezione Terza:

- a) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei termini di cui motivazione, e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in

N. 04393/2020 REG.RIC.

motivazione;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre

2021;

d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole

irripetibili nei confronti della controinteressata intimata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021, mediante

collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams,

secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020

e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del

19.03.2020 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Campania n. 14 del 31.03.2020,

con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE Pierluigi Russo IL PRESIDENTE Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO